



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N.333.A/9807.B.7 / 3891 - 2019

Roma, 04 APR. 2019

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante: "Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare – Triennio normativo ed economico 2016-2018".

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

ALL'AUTORITA' DI GESTIONE P.O.N. SICUREZZA
FONDO FRONTIERE ESTERNE – FONDO PER LA SICUREZZA INTERNA

ROMA

ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE
DELLE FORZE DI POLIZIA

ROMA

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
DELLA POLIZIA DI STATO

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'

ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

e p.c.:

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE CON FUNZIONI VICARIE	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>

Nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 2 maggio 2018 – Serie Generale, supplemento ord. n. 21 – è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, concernente il recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare per il triennio normativo ed economico 2016-2018.

Il predetto accordo negoziale si inserisce in un contesto di profonda trasformazione dell'assetto ordinamentale della Polizia di Stato, in cui la revisione dei ruoli, in attuazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", rappresenta la parte essenziale di un ampio progetto di riorganizzazione.

Tra le novità introdotte dal citato decreto legislativo è utile richiamare quella relativa al riconoscimento dirigenziale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche equiparate con decorrenza 1° gennaio 2018, che ha comportato l'esclusione degli stessi dall'ambito di applicazione del "contratto".

La disciplina della nuova dirigenza e dei relativi trattamenti economici è rimessa alla nuova area negoziale, ai sensi dell'art. 46 del citato d.lgs. n. 95/2017.

Pertanto, la presente circolare illustra le novità in materia di gestione ed amministrazione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e agli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non dirigenziale e riporta, altresì, le disposizioni di dettaglio inerenti ai miglioramenti economici introdotti.

Per la parte di specifico interesse della Polizia di Stato si richiamano il Titolo I – Forze di polizia ad ordinamento civile (dall'art. 1 all'art. 16) ed il Titolo III (artt. 35 e 36).

Per quanto non espressamente indicato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ambito di applicazione e durata

(art. 1)

Il provvedimento in premessa si applica agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato ed agli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non dirigenziale.

Nel dettaglio, le disposizioni in esso contenute riguardano:

- a) per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, il personale inquadrato nei parametri stipendiali fino alla qualifica di vice questore aggiunto;
- b) dal 1° gennaio 2018, per effetto di quanto stabilito in tema di “dirigenzializzazione” dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, il personale di cui al precedente punto a), ad eccezione dei vice questori aggiunti.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale, pari a tre mesi dalla data di scadenza del decreto, al personale in parola:

- 1) a partire dal mese successivo, è riconosciuta un'anticipazione, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo provvedimento di concertazione;
- 2) dopo ulteriori tre mesi, l'importo dell'anticipazione è riconosciuto pari al cinquanta per cento del predetto indice.

Tale beneficio cessa di essere erogato dall'entrata in vigore del provvedimento di concertazione.

Nuovi stipendi

(art. 2)

La norma ha incrementato lo stipendio del personale individuato dal precedente articolo 1, prevedendo che, a decorrere:

- dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrico è aumentato da € 172,70 a € 174,62 annui lordi;
- dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrico è fissato in € 175,71 annui lordi;
- dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrico è stabilito in € 178,05 annui lordi.

Si riportano di seguito le tabelle stipendiali aggiornate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

A decorrere dal 1° gennaio 2016

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi Euro (*)	Stipendi annui lordi (12 mensilità) euro
Vice questore aggiunto	150,00	24,00	26.193,00
Commissario capo	144,50	23,12	25.232,59
Commissario	139,00	22,24	24.272,18
Vice commissario	133,25	21,32	23.268,12
Ispettore superiore s.UPS sostituto commissario	139,00	22,24	24.272,18
Ispettore superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	21,68	23.661,01
Ispettore superiore s.UPS	133,00	21,28	23.224,46
Ispettore capo	128,00	20,48	22.351,36
Ispettore	124,00	19,84	21.652,88
Vice ispettore	120,75	19,32	21.085,37
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	19,60	21.390,95
Sovrintendente capo	120,25	19,24	20.998,06
Sovrintendente	116,25	18,60	20.299,58
Vice sovrintendente	112,25	17,96	19.601,10
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	18,16	19.819,37
Assistente capo	111,50	17,84	19.470,13
Assistente	108,00	17,28	18.858,96
Agente scelto	104,50	16,72	18.247,79
Agente	101,25	16,20	17.680,28

(*): Differenza tra importo mensile spettante sino al 31 dicembre 2015 ed importo mensile spettante dall'11 gennaio 2016

A decorrere dal 1° gennaio 2017

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi Euro (*)	Stipendi annui lordi (12 mensilità) euro
Vice questore aggiunto	150,00	37,63	26.356,50
Commissario capo	144,50	36,25	25.390,10
Commissario	139,00	34,87	24.423,69
Vice commissario	133,25	33,42	23.413,36
Ispettore superiore s.UPS sostituto commissario	139,00	34,87	24.423,69
Ispettore superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	33,99	23.808,71
Ispettore superiore s.UPS	133,00	33,36	23.369,43
Ispettore capo	128,00	32,11	22.490,88
Ispettore	124,00	31,10	21.788,04
Vice ispettore	120,75	30,29	21.216,98
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	30,73	21.524,48
Sovrintendente capo	120,25	30,16	21.129,13
Sovrintendente	116,25	29,16	20.426,29
Vice sovrintendente	112,25	28,16	19.723,45
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	28,47	19.943,09
Assistente capo	111,50	27,97	19.591,67
Assistente	108,00	27,09	18.976,68
Agente scelto	104,50	26,21	18.361,70
Agente	101,25	25,40	17.790,64

(*): Differenza tra importo mensile spettante sino al 31 dicembre 2015 ed importo mensile spettante dall'1 gennaio 2017



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

A decorrere dal 1° ottobre 2017

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi Euro (*)	Stipendi annui lordi (12 mensilità) euro
Vice questore aggiunto	154,00	38,63	27.059,34
Commissario capo	150,50	37,75	26.444,36
Commissario	148,00	37,12	26.005,08
Vice commissario	136,75	34,30	24.028,34
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	37,12	26.005,08
Sostituto commissario	143,50	36,00	25.214,39
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	35,12	24.599,40
Ispettore superiore	137,50	34,49	24.160,13
Ispettore capo	133,50	33,49	23.457,29
Ispettore	131,00	32,86	23.018,01
Vice ispettore	124,75	31,29	21.919,82
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	32,86	23.018,01
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	31,54	22.095,53
Sovrintendente capo	124,25	31,17	21.831,97
Sovrintendente	121,50	30,48	21.348,77
Vice sovrintendente	116,75	29,28	20.514,14
Assistente capo "coordinatore"	121,50	30,48	21.348,77
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	29,35	20.558,07
Assistente capo	116,50	29,22	20.470,22
Assistente	112,00	28,09	19.679,52
Agente scelto	108,50	27,22	19.064,54
Agente	105,25	26,40	18.493,48

(*): Differenza fra importo mensile spettante a decorrere dall'1 ottobre 2017 in applicazione del nuovo parametro stabilito dal D.L.vo 95/2017 e importo mensile spettante in applicazione del nuovo punto parametrico previsto dal rinnovo dell'accordo negoziale per l'anno 2017

A decorrere dal 1° gennaio 2018

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi Euro (*)	Stipendi annui lordi (12 mensilità) euro
Commissario capo	150,50	67,10	26.796,53
Commissario	148,00	65,98	26.351,40
Vice commissario	136,75	60,97	24.348,34
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	65,98	26.351,40
Sostituto commissario	143,50	63,98	25.550,18
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	62,42	24.927,00
Ispettore superiore	137,50	61,30	24.481,88
Ispettore capo	133,50	59,52	23.769,68
Ispettore	131,00	58,40	23.324,55
Vice ispettore	124,75	55,62	22.211,74
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	58,40	23.324,55
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	56,06	22.389,79
Sovrintendente capo	124,25	55,39	22.122,71
Sovrintendente	121,50	54,17	21.633,08
Vice sovrintendente	116,75	52,05	20.787,34
Assistente capo "coordinatore"	121,50	54,17	21.633,08
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	52,16	20.831,85
Assistente capo	116,50	51,94	20.742,83
Assistente	112,00	49,93	19.941,60
Agente scelto	108,50	48,37	19.318,43
Agente	105,25	46,92	18.739,76

(*): Differenza tra importo mensile spettante a decorrere dall'1 ottobre 2017 in applicazione del parametro stabilito dal D.L.vo 95/2017 ed importo mensile spettante in applicazione del nuovo punto parametrico previsto dal rinnovo dell'accordo negoziale per il 2018.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Si rappresenta che i valori stipendiali sopra evidenziati includono l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, dell'art. 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017.

Gli aggiornamenti stipendiali di cui sopra determinano la corresponsione degli arretrati in ragione delle decorrenze in esso richiamate.

Effetti dei nuovi stipendi

(art. 3)

Le nuove misure degli stipendi hanno effetto:

- sulla tredicesima mensilità;
- sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato;
- sull'indennità di buonuscita;
- sull'assegno alimentare per il personale sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe;
- sull'equo indennizzo;
- sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata I.N.P.S., o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del decreto in esame, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Indennità pensionabile

(art. 4)

Dal 1° gennaio 2018 decorrono le nuove misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, e all'articolo 45, comma 13, del decreto legislativo n. 95/2017, come di seguito evidenziato:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Qualifiche	Incrementi mensili lordi	Inporti mensili lordi
Commissario capo	52,98	868,08
Commissario	51,50	859,20
Vice commissario	50,38	825,38
Sostituto commissario "coordinatore"	51,50	849,90
Sostituto commissario	51,50	849,90
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	50,90	840,00
Ispettore superiore	50,90	840,00
Ispettore capo (con 10 anni nella qualifica)	50,48	803,98
Ispettore capo	50,48	803,98
Ispettore	48,92	779,02
Vice ispettore	47,38	754,58
Sovrintendente capo "coordinatore"	48,69	775,39
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	48,69	775,39
Sovrintendente capo	48,69	775,39
Sovrintendente	47,87	731,77
Vice sovrintendente	47,84	728,34
Assistente capo "coordinatore"	47,78	662,88
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	47,78	662,88
Assistente capo	47,78	662,88
Assistente	44,17	606,57
Agente scelto	44,14	563,44
Agente	43,90	531,70

In ragione di tale decorrenza, la previsione determinerà la corresponsione dei relativi arretrati.

In proposito, si evidenzia che nella tabella di cui sopra è riportato - per mero errore materiale già segnalato e corretto nel solo corrispondente articolo 20 del medesimo d.P.R. n. 39 del 2018 - un rigo contenente la qualifica "ispettore capo (con 10 anni)" con un importo pari a quello spettante al personale con qualifica di ispettore capo, fermo restando che ai dipendenti aventi un'anzianità di dieci anni nella qualifica di ispettore capo continua ad essere attribuita l'indennità pensionabile spettante agli ispettori superiori.

Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017 (art. 5)

Per i soli anni 2016 e 2017, al personale destinatario dell'accordo negoziale in esame, è corrisposto un elemento retributivo accessorio *una tantum* nelle misure annue di seguito indicate:

anno 2016	anno 2017
60,08	197,93



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Tale emolumento è attribuito in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le predette misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Lavoro straordinario (art. 6)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, come integrate dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella.

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2018				
Qualifiche	Parametri	Feriale Euro	Notturno o Festivo Euro	Notturno festivo Euro
Commissario Capo	150,50	15,67	17,72	20,45
Commissario	148,00	15,41	17,42	20,10
Vice Commissario	136,75	14,24	16,11	18,59
Sostituto commissario coordinatore	148,00	15,41	17,42	20,10
Sostituto commissario	143,50	14,94	16,90	19,50
Ispettore Superiore con 8 anni nella qualifica	140,00	14,58	16,49	19,02
Ispettore Superiore	137,50	14,32	16,20	18,69
Ispettore Capo	133,50	13,90	15,72	18,14
Ispettore	131,00	13,64	15,44	17,81
Vice Ispettore	124,75	12,98	14,68	16,94
Sovrintendente Capo Coordinatore	131,00	13,64	15,44	17,81
Sovrintendente Capo con 4 anni nella qualifica	125,75	13,09	14,81	17,09
Sovrintendente Capo	124,25	12,93	14,63	16,88
Sovrintendente	121,50	12,65	14,30	16,50
Vice Sovrintendente	116,75	12,16	13,76	15,87
Assistente Capo Coordinatore	121,50	12,65	14,30	16,50
Assistente Capo con 5 anni nella qualifica	117,00	12,19	13,78	15,90
Assistente Capo	116,50	12,12	13,71	15,81
Assistente	112,00	11,66	13,19	15,21
Agente scelto	108,50	11,30	12,78	14,75
Agente	105,25	10,95	12,39	14,30



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Permessi brevi (art. 7)

L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 ha disciplinato, per la prima volta, l'istituto del permesso breve, prevedendo la possibilità, per il dipendente, di assentarsi durante l'orario di lavoro per un periodo di tempo che non può superare, in nessun caso, la metà dell'orario di lavoro giornaliero fino ad un massimo di 36 ore annue.

L'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, rivisita l'istituto del permesso breve, aumentando da 36 a **54** ore il limite massimo fruibile nel corso dell'anno.

La novella prevede, inoltre, che tali permessi possano essere utilizzati anche per assentarsi dal servizio per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora la prestazione sanitaria non superi la metà dell'orario di lavoro giornaliero.

Pertanto, previa valutazione del capo dell'ufficio, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro.

A tal proposito si fa presente che:

1. i permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 54 ore nel corso dell'anno;
2. per "metà dell'orario di lavoro giornaliero" deve intendersi l'orario previsto per la giornata in cui il dipendente deve assentarsi dal servizio (es: un dipendente che ha necessità di un permesso breve nel giorno in cui il suo turno di servizio è di 9 ore - orario previsto in regime di c.d. "settimana corta - può chiedere di avvalersi di un numero di ore di permesso pari alla metà del suo turno, ossia fino ad un massimo di 4 ore e mezzo);
3. la richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell'ufficio di adottare le misure organizzative necessarie;
4. il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo con modalità che potranno essere concordate, sia pur nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 7 del citato d.P.R. n. 39/2018;
5. le ore di permesso breve che il dipendente è tenuto a recuperare non possono incidere su eventuali ore di lavoro straordinario che, come noto, sono corrisposte con tariffa oraria maggiorata;
6. nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente ridotta.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il comma 4 dell'art. 7 del citato d.P.R. n. 39/2018 prevede per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici che, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente può essere posto in congedo straordinario ai sensi dell'art. 15 del citato d.P.R. n. 395/1995.

Per la concessione di tale istituto il dirigente dell'ufficio o reparto dovrà tener conto dei seguenti elementi:

1. documentazione - rilasciata dal medico o struttura, anche privati - attestante lo svolgimento della visita o della prestazione;
2. la documentazione deve contenere l'orario della prestazione medica; tale orario deve coincidere, anche solo in parte, con l'orario di lavoro giornaliero che il dipendente avrebbe dovuto svolgere;
3. la documentazione deve indicare se si tratta di visita, terapia, prestazione specialistica o esame diagnostico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
4. oltre alla durata della visita, si dovrà necessariamente tener conto di altri elementi comunque connessi a tale esigenza quali, ad esempio, i tempi di percorrenza per raggiungere la struttura sanitaria, i tempi di attesa e, comunque, in generale, le circostanze non imputabili alla volontà del dipendente. Tali circostanze potranno essere dichiarate dal dipendente con apposita autocertificazione da allegare alla documentazione sanitaria.

Verificata la sussistenza di tali presupposti, non sussistono motivi ostativi alla concessione del congedo straordinario per gravi motivi.

Congedo parentale (art. 8)

L'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, prevedeva il diritto a 45 giorni di congedo parentale con il trattamento economico intero del congedo straordinario di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, fruibili entro i primi tre anni di età del bambino. Inoltre il comma 2 stabiliva che il dipendente era tenuto a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno 15 giorni prima dell'inizio del congedo parentale.

L'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, ha innovativamente previsto di estendere il trattamento economico intero del congedo straordinario di cui all'art. 15 del citato d.P.R. n. 395/1995 nell'arco dei **sei anni di età del bambino**.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Pertanto, al personale con figli minori di anni sei che intenda avvalersi del congedo parentale previsto dall'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e ss.mm., è concesso il congedo straordinario di cui all'art. 15 del citato d.P.R. n. 395/1995, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco dei sei anni di età del bambino e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto.

Tale disposizione si applica anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.P.R. in esame.

Il successivo comma 2 del citato art. 8 ha inciso sui tempi di preavviso per la richiesta del congedo parentale riducendoli da 15 a **5 giorni prima** della data di inizio del congedo.

Ai fini dell'esercizio del diritto il dipendente è tenuto, pertanto, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo parentale.

Congedo ordinario (art. 9)

L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, stabiliva che per motivate esigenze di servizio, nonché per motivate esigenze personali, il dipendente poteva essere autorizzato a fruire del congedo ordinario entro l'anno successivo a quello di spettanza.

L'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, estende la possibilità di usufruire del congedo ordinario **entro i diciotto mesi** successivi all'anno di spettanza.

Si richiama l'attenzione dei dirigenti degli uffici affinché provvedano ad adottare ogni idonea misura finalizzata a garantire il rispetto di tali termini.

Il comma 2 del citato art. 9, al fine di fugare dubbi interpretativi, chiarisce esplicitamente che per il personale inviato in missione all'estero il termine di diciotto mesi di cui sopra inizia a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

Il comma 4 conferma la possibilità di procedere al pagamento sostitutivo del congedo maturato e non fruito nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche nei casi di transito del personale - disposto ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 - qualora non ne sia prevista la fruizione nell'amministrazione di destinazione. In merito, si richiamano le istruzioni impartite sulla materia con circolare n.333-G/Div.1-Sett.2/aa.gg50 del 14 gennaio 2013.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Orario di lavoro (art. 10)

L'art. 10, comma 6, così come nella precedente formulazione, prevede che le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.

Il comma 7 del medesimo articolo ha innovativamente previsto che, per il personale successivamente inviato in missione all'estero, la fruizione dei riposi compensativi, di cui al precedente comma 6, debba avvenire entro il termine di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

Trattamento di missione (art. 11)

L'art. 11 del testo in esame integra l'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, stabilendo, per il personale inviato in missione, il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo di prima classe o di classe superiore, sempre che tale circostanza non determini un maggior onere per l'Amministrazione che sostiene la spesa del viaggio.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per il personale inviato in missione, che utilizzi titoli di viaggio contraddistinti da standard qualitativi superiori alla classe consentita, il rimborso del biglietto ferroviario non potrà superare la misura corrispondente alla prima classe, individuabile per i treni "ad alta velocità" della società "Trenitalia", nella tariffa "base" per il livello "business".

Tutela legale (art. 12)

L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, prevedeva la possibilità per il personale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio di ottenere l'anticipo della somma di 2.500 euro per spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento fosse stata accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

L'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, eleva la somma a titolo di anticipazione da euro 2.500 ad euro **5.000**, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità (art. 13)

La disposizione normativa di cui trattasi ha uniformato, nell'ambito del Comparto Sicurezza/Difesa, l'applicazione del c.d. "trascinamento" di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e all'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, prevedendo l'estensione del predetto beneficio economico **anche nei casi di assenza dal servizio di cui al comma 8 dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78.**

Al personale della Polizia di Stato destinatario delle indennità operative di aeronavigazione, volo e relative indennità supplementari, imbarco, imbarco di altura ed imbarco al 50%, è riconosciuto il c.d. "trascinamento" **anche** ogni qualvolta si assenti dal servizio per:

- 1) fruizione di giorni di congedo straordinario;
- 2) infermità quando la stessa si protrae oltre il quindicesimo giorno (i periodi a cavallo tra due mesi sono da considerare in modo continuativo);
- 3) frequenza corsi con diritto al trattamento economico di missione.

Per completezza di informazione, si rammenta, che:

- la misura economica del c.d. "trascinamento" è rapportata alla qualifica del dipendente all'atto del godimento del beneficio ed al periodo complessivo - massimo venti anni - di percezione delle indennità operative, suddivise in due gruppi:
 1. "fondamentali" (aeronavigazione, volo, imbarco, imbarco di altura e imbarco al 50%);
 2. "supplementari" (pronto intervento aereo piloti, pronto intervento aereo specialisti ed istruttori di volo e di specialità).
- Il c.d. "trascinamento" è assoggettato al 100% alle ritenute previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente.

Indennità di impiego operativo (art. 14)

Con tale disposizione normativa è stata introdotta per l'indennità di impiego operativo di base, di cui all'art.2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, una nuova fascia di anzianità in favore della qualifica apicale del ruolo dei Sovrintendenti, ovvero il "Sovrintendente Capo" con 29 anni di anzianità di servizio, la cui misura economica mensile è pari ad euro 306,55. Di conseguenza, sono stati aggiornati con decorrenza 1 gennaio 2018 gli importi delle indennità operative di cui alla seguente tabella:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

	Importo lordo mensile	Importo lordo giornaliero	Importo lordo unitario
Indennità di aeronavigazione piloti	582,45		
Indennità di aeronavigazione paracadutisti	582,45		
Indennità di volo per specialisti	459,83		
Indennità di imbarco	308,54		
Indennità di imbarco al 50%	154,27		
Indennità di imbarco di altura	320,34		
Indennità di pronto intervento aereo piloti	260,57		
Indennità di pronto intervento aereo specialisti	229,91		
Indennità istruttore di volo e di specialità	613,10		
Indennità di impiego operativo mensile	551,79		
Indennità di impiego operativo giornaliero		18,39	
Indennità allievi piloti	92,96		
Indennità allievi paracadutisti	46,48		
Indennità di sommozzatore	275,90		
Indennità di sommozzatore giornaliera		9,20	
Indennità di fuori sede		18,39	
Indennità di comando terrestre	91,97		
Indennità di comando navale	91,97		
Compenso per collaudo per aeromobili			36,79
Indennità di volo oraria		3,10	
Emolumento aggiuntivo fisso di polizia	100,00		

Assegno funzionale (art. 15)

Al personale appartenente al ruolo agenti e assistenti, al raggiungimento dei 17 anni di servizio, è incrementata di 10 euro lordi annui la misura dell'assegno funzionale previsto dall'art. 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure di tale beneficio sono rideterminate come segue:

Qualifiche	Assegno di funzione		
	17 anni di servizio	27 anni di servizio *	32 anni di servizio *
	(importi annui lordi su 12 mensilità)		
Assistente capo "coordinatore"	1.458,40	2.949,83	3.392,30
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	1.458,40	2.949,83	3.392,30
Assistente capo	1.458,40	2.949,83	3.392,30
Assistente	1.458,40	2.949,83	3.392,30
Agente scelto	1.458,40	2.949,83	3.392,30
Agente	1.458,40	2.949,83	3.392,30

* gli importi riferibili a tali decorrenze non sono stati modificati



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ulteriori considerazioni in materia di trattamento economico fondamentale

Le nuove disposizioni in tema di trattamento economico interessano anche gli allievi degli istituti di istruzione ai quali, ai sensi dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, deve essere corrisposto il trattamento economico determinato in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi.

Pertanto, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, è in corso di rideterminazione la paga spettante agli allievi di cui sopra.

Si soggiunge, infine, che, per quanto attiene all'adeguamento del trattamento economico fisso e continuativo al personale della Polizia di Stato destinatario delle disposizioni contenute nell'accordo sindacale in esame, NoiPA ha provveduto alla corresponsione degli arretrati relativi al periodo gennaio 2016-maggio 2018 con emissione di un cedolino urgente valuta 28 maggio u.s., mentre con la mensilità stipendiale di giugno 2018 è stato adeguato il trattamento economico fondamentale alle nuove misure stipendiali.

Si segnala che la presente circolare è consultabile sul portale DoppiaVela.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli